

P E R I L A V O R I P U B B L I C I

Div. 23[^], n. 3486

VISTO l'art. 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402:

VISTO il D.L. 21 novembre 1947, n. 4370/1, con il quale fu approvato il piano di ricostruzione di Pisa, redatto dai professionisti Ing. Pera Luigi, Arch. Bellucci Renzo, Ing. Ciangherotti Ugo, e Ing. Fascetti Giulio, in uno alle relative norme edilizie, assegnando il termine di due anni per la sua esecuzione a decorrere dalla data del decreto medesimo, cioè fino al 21 novembre 1949;

VISTO il D.M. 19 novembre 1949, con il quale il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di cui trattasi è stato prorogato fino al 21 novembre 1954;

VISTA la deliberazione del 26 maggio 1954, con la quale la Giunta Comunale di Pisa chiede un'ulteriore proroga di anni due al ripetuto termine;

VISTA la lettera del 7 settembre 1954, con la quale il Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di cui sopra;

CONSIDERATO che, per le esigenze della ricostruzione di Pisa si ritiene opportuno mantenere in attuazione il piano di ricostruzione per l'ulteriore durata di due anni;

D E C R E T A

Il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Pisa, approvato con il suddetto D.M. 21 novembre 1947 e prorogato con il D.M. 19 novembre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 21 novembre 1956.

I L M I N I S T R O

F;To Romita

Roma, 6 dicembre 1954

Per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione

f.to illeggibile